

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Giorgio Galusero per il Gruppo PLR per l'introduzione di un nuovo art. 8a nella Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001**

del 24 novembre 2014

Con la presente iniziativa si chiede l'introduzione nella Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 di un nuovo articolo 8a del seguente tenore:

### **Articolo 8a**

**Divieto di pubblicità a favore della prostituzione**

<sup>1</sup>È vietata in luogo pubblico ogni forma di pubblicità in favore della prostituzione, delle occasioni di prostituzione e dei luoghi in cui si pratica la prostituzione, sia in postriboli autorizzati che in locali privati.

<sup>2</sup>Il divieto suddetto riguarda la pubblicità in qualsivoglia forma, mediante immagini, fotografie, scritte, oggetti e simili, in specie mediante cartelloni, prospetti, volantini, pubblicazioni occasionali o periodici.

<sup>3</sup>I suddetti strumenti di pubblicità vengono confiscati.

A sostegno e motivazione dell'iniziativa si allega anche il relativo commento.

Giorgio Galusero

Annesso: citato